

D.Lgt. 17 maggio 1917, n. 1058 ⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della [L. 2 luglio 1911, n. 725 ^{\(2\)}](#), sul Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1917, n. 165.

(2) Ha modificato la [L. 7 luglio 1901, n. 306](#), riportata al n. O/I: in realtà il presente regolamento è stato emanato - come si rileva dal testo del decreto - per l'esecuzione di questa.

Al regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1902, n. 29, è sostituito l'unito nuovo regolamento per l'esecuzione della [legge 7 luglio 1901, n. 306](#), sul Collegio-convitto di Perugia per gli orfani dei sanitari italiani, modificata con la [legge 2 luglio 1911, n. 725](#).

Detto regolamento sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Regolamento per l'esecuzione della [legge 2 luglio 1911, n. 725](#), sul Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia

Articolo 1

Sono sottoposti al contributo obbligatorio di cui all'art. 2, lettera e), della [legge 2 luglio 1911, n. 725 ^{\(3\)}](#), tutti i medici chirurghi, veterinari, farmacisti, i quali prestino nel Regno servizio sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Opere pie e di altri enti pubblici, legalmente riconosciuti, mediante retribuzione fissa sotto qualsiasi denominazione a carico di uno o più degli enti medesimi.

(3) Ha sostituito l'art. 2, [L. 7 luglio 1901, n. 306](#), riportata al n. O/I.

Articolo 2

Il contributo obbligatorio rimane unico anche nel caso in cui il sanitario presti simultaneamente servizio presso due o più enti.

Se il servizio si effettua in diversi Comuni, il contributo è dovuto nel Comune di residenza del sanitario stesso.

Articolo 3

Dal ruolo od elenco generale, da compilarli dall'Ufficio sanitario provinciale ai termini dell'art. 4 della [legge 2 luglio 1911, n. 725](#) ⁽⁴⁾, dovranno essere esclusi i sanitari dipendenti da Amministrazioni di Stato e da queste stipendiati.

Le singole Amministrazioni centrali compileranno, entro il mese di gennaio, apposito ruolo od elenco generale di detti sanitari sulla scorta degli organici aggiornati sino a tale epoca, con la indicazione del nome, cognome e qualifica dei singoli sanitari e della loro residenza, e copia di tale elenco dovrà essere trasmessa alla presidenza del Collegio-convitto di Perugia, non oltre il mese di marzo di ciascun anno.

Le Amministrazioni centrali, sulla scorta di detto elenco, provvederanno all'invio dei ruoli di variazione alle competenti Delegazioni del tesoro, in tempo perché la ritenuta sugli stipendi possa effettuarsi non oltre il mese di giugno.

Le Delegazioni del tesoro effettueranno la ritenuta sugli stipendi dovuti ai singoli titolari in unica rata emettendo apposite quietanze di contabilità speciale, modello 80-T, le quali verranno commutate a fine mese in unico vaglia del tesoro a favore del Collegio-convitto di Perugia, sulla sezione di Regia tesoreria della città.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nello stesso periodo di tempo, effettuerà direttamente la ritenuta sugli stipendi dei propri sanitari, in unica rata, e ne curerà il versamento alle sezioni di Regia tesoreria delle diverse sedi presso le quali siano state operate le ritenute. Le somme versate saranno commutate in vaglia del tesoro a favore del Collegio-convitto, giusta le disposizioni del comma precedente.

Le Amministrazioni della guerra e della marina provvederanno al versamento dei contributi dovuti dai dipendenti sanitari a mezzo della Direzione dell'ospedale militare di Perugia e della Direzione di Commissariato militare presso il dipartimento marittimo di Venezia.

(4) Ha sostituito l'art. 4, [L. 7 luglio 1901, n. 306](#), riportata al n. O/I.

Articolo 4

I prefetti cureranno che gli estratti del ruolo od elenco generale dei sanitari, tenuti al contributo obbligatorio, dipendenti da Amministrazioni provinciali, comunali e da istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché dagli altri enti pubblici di cui all'art. 1, siano trasmessi rispettivamente col visto di esecutorietà, ai presidenti delle Deputazioni provinciali ed ai sindaci, nonché ai presidenti degli enti anzidetti entro il mese di marzo di ciascun anno.

Copia dell'elenco generale dovrà entro il medesimo periodo essere trasmessa dalle singole Prefetture alla presidenza del Collegio-convitto di Perugia, nonché alla Delegazione del tesoro della rispettiva Provincia, per la consegna alla sezione di R. tesoreria.

Articolo 5

L'invio degli estratti ai presidenti delle Deputazioni provinciali, ai sindaci ed ai presidenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 costituisce le Province, i Comuni e gli enti stessi in debito dell'intero ammontare degli estratti medesimi verso il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia.

Le Amministrazioni interessate dovranno curare il versamento delle somme poste a loro carico nella locale sezione di R. tesoreria, in tempo utile perché questa possa trasmetterle alla presidenza del Collegio-convitto, mediante vaglia del tesoro sulla sezione di R. tesoreria di Perugia, nel termine indicato dalla legge.

Con analoga procedura saranno spedite le somme versate od anticipate dagli esattori comunali e dai ricevitori provinciali ai termini dell'art. 5 della legge.

Contro gli estratti del ruolo le Amministrazioni interessate potranno ricorrere in conformità di quanto è stabilito nell'art. 12.

Articolo 6

Trascorso il mese di luglio, le Delegazioni del tesoro comunicheranno alle rispettive Intendenze di finanza un elenco delle Amministrazioni provinciali e comunali che non hanno versato o che hanno versato solo parzialmente le quote in carico, con la indicazione dei nomi dei sanitari, ai quali si riferiscono partitamente le quote inesatte, pei provvedimenti di cui all'art. 5 della legge.

Trascorso tale mese, la presidenza del Collegio-convitto, sulla scorta degli elenchi generali ad essa inviati, ai termini del primo capoverso dell'art. 3, dalle singole Amministrazioni centrali, comunicherà alle Amministrazioni medesime separati elenchi delle partite insolute, con la indicazione dei nomi dei sanitari a cui queste si riferiscono.

In caso di ritardo o di inadempienza nei pagamenti da parte degli altri enti pubblici di cui all'art. 1, le autorità competenti, su richiesta della presidenza del Collegio-convitto, adotteranno in confronto degli enti stessi i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi vigenti.

Articolo 7

Quando per morte, emigrazione od altra causa un ente locale non possa rivalersi su un sanitario della quota anticipata in suo confronto, esso ne potrà chiedere lo scarico con domanda da presentarsi al prefetto della rispettiva Provincia non oltre il gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la riscossione. La domanda dovrà essere corredata dei documenti che comprovino la

impossibilità della rivalsa. Il prefetto decide su tali domande entro il termine di due mesi, con provvedimento definitivo.

Decretato lo scarico, la presidenza del Collegio-convitto restituirà entro il termine di 15 giorni, dalla comunicazione del decreto all'ente interessato, l'ammontare delle quote relative.

Articolo 8

I contributi obbligatori a carico dei sanitari delle istituzioni pubbliche di beneficenza saranno versati dalla Provincia o dal Comune nel quale ha sede l'amministrazione, a seconda che si tratti di istituti che interessino più Comuni od un solo Comune.

Articolo 9

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenze per le quali, ai sensi di legge, saranno anticipate le quote di contributo da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali, avranno l'obbligo di rimborsare tali quote alle Amministrazioni stesse entro il termine di un mese dalla data della richiesta, anche se non abbiano provveduto ad effettuare la ritenuta sugli stipendi dei dipendenti sanitari.

In caso di inadempienza, i prefetti, a semplice istanza delle Amministrazioni provinciali e comunali, provvederanno, ai termini dell'art. 50 della [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) ⁽⁵⁾, a spese dell'amministrazione inadempiente.

[\(5\)](#) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

Articolo 10

I contributi volontari saranno direttamente versati dai contribuenti presso la tesoreria del pio istituto entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il ritardo nei pagamenti importa la sospensione e, quando sia protratto per oltre due anni, la decadenza dal diritto di fruire, ai sensi dell'art. 1 della [legge 7 luglio 1901, n. 306](#) ⁽⁶⁾, dei benefici dell'ente.

Rimane, ad ogni modo, integra la facoltà per questo di valersi contro i morosi, per ottenere il pagamento dei contributi arretrati, della procedura speciale per la riscossione delle entrate delle Opere pie.

[\(6\)](#) Riportata al n. O/I.

Articolo 11

Resta salvo alle Amministrazioni tenute all'anticipazione del contributo di disciplinare con norme di carattere interno le modalità per la ritenuta sugli stipendi dei propri sanitari, ai termini dell'art. 4 della [legge 2 luglio 1911, n. 725](#) ⁽⁷⁾.

[\(7\)](#) Vedi la nota 4 all'art. 3.

Articolo 12

Contro il provvedimento di ritenuta il sanitario contribuente può ricorrere, per indebita iscrizione, al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla seguita ritenuta.

Allo stesso Ministero può ricorrere anche la presidenza del Collegio-convitto contro gli elenchi generali, per mancata iscrizione di determinati sanitari, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane ai termini degli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Le decisioni ministeriali costituiscono provvedimenti definitivi.

Articolo 13

L'Amministrazione del Collegio-convitto dovrà deliberare, ai termini dell'art. 23 della [legge 17 luglio 1890 n. 6972](#) ⁽⁵⁾, il temporaneo deposito delle somme riscosse, ed il prefetto curerà che tale deposito sia effettuato nel minor tempo possibile.

[\(5\)](#) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

Articolo 14

Ogni anno, dopo l'approvazione del consuntivo gli avanzi di amministrazione disponibili e le altre somme, da destinarsi all'incremento del patrimonio del Collegio, saranno capitalizzate, giusta le norme portate dalla [legge 17 luglio 1890, n. 6972](#) ⁽⁵⁾.

[\(5\)](#) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.

Articolo 15

L'Amministrazione del Collegio-convitto dovrà ogni anno pubblicare un resoconto morale e finanziario della gestione dell'anno precedente e trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Articolo 16

Il Collegio-convitto fornirà alle prefetture gli stampati per gli elenchi generali dei contributi obbligatori e per gli estratti, ed alle Intendenze di finanza gli stampati occorrenti per i provvedimenti di cui all'art. 5 della legge.

